

COMUNE DI DECIMOMANNU CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

REP. N. ____ del _____

Contratto per la concessione in gestione del Servizio pubblico locale

“PARCO COMUNALE SANTA GRECA” PER ANNI 2 ED EVENTUALE

RINNOVO PER UN ULTERIORE ANNO. - CIG B0EF2B8A24

Valore del contratto: €. ____oltre iva (valore della concessione €).

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro addì ____del mese di d____in Decimomannu, nella

Casa Comunale, sita in Piazza Municipio n. 1, avanti a me **Dott. Gianluca Cossu**,

Segretario Comunale e Ufficiale Rogante, espressamente autorizzato dalla legge,

ex art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000; =====

I contraenti, senza l'assistenza dei testimoni perché non previsti dagli artt. 47 – 48

della Legge n. 89/1913, come modificati dall'art. 12 della Legge n. 46/2005 e non

richiesti né da me ufficiale Rogante, né da alcune delle parti, si sono costituiti

personalmente nelle persone dei Sigg.ri: =====

Dott.ssa Donatella Garau, nata a Decimomannu il giorno 27/05/1961,

Responsabile del 1° Settore del Comune di Decimomannu, che interviene nel

presente atto in nome e per conto del Comune di Decimomannu che rappresenta,

Codice Fiscale e Partita IVA 80013450921, in forza del Decreto Sindacale n.

9/2023, adottato ai sensi degli articoli 50, 107 e 109 del testo Unico

sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, che, seppur

non allegato, costituisce parte integrante del presente atto e viene unitamente

custodito; ===

Sig. , nato/a a il giorno , Cod. Fiscale -----

----- , la quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità

di legale rappresentante di _____, con sede legale in

_____, Partita IVA _____, iscritta alla

C.C.I.A.A. di Cagliari n. _____, come risulta dalla visura

camerale effettuata in data _____ e acquisita in copia agli atti

e custodita unitamente al presente atto.

Detti componenti della cui identità personale, qualifica e poteri, io Ufficiale Rogante

sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto, e previa ammonizione da me

fatta loro ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. sulle conseguenze penali in caso

di dichiarazioni false e/o mendaci dichiarano e premettono quanto segue:

- con Determinazione del Responsabile del I Settore n. _____ è

stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023, per la

concessione in gestione del servizio "Parco Comunale Santa Greca";

- con determinazione del Responsabile del I Settore n. _____ è stata

nominata la Commissione per la procedura di gara ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs

36/2023

- in data _____ si è riunita la Commissione di gara

per la procedura di gara in oggetto che ha redatto gli appositi verbali;

- con Determinazione del Responsabile del I Settore

_____ si è provveduto ad aggiudicare l'affidamento della

concessione in gestione del Parco comunale per la durata di anni due, che ha

offerto una percentuale di rialzo pari al ____ sul canone concessorio annuale

posto a base di gara quantificato in 9.600,00, pari ad un canone annuale di €.

_____ oltre IVA con il rialzo offerto in sede di gara, e, contestualmente,

si è dato atto che si sarebbe provveduto, previa verifica con esito favorevole dei

Il valore del Contratto è pari a €_ dato dal valore della Concessione, €_____,
sommato al canone di concessione complessivo, come sopra specificato, per
cinque anni determinato in €
_____oltre iva

ART. 4 – LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

**Il servizio Parco Comunale Santa Greca sarà ubicato presso il Parco
Comunale sito in via nazionale – Decimomannu.**

L'immobile e l'area ad esso contigua verranno concessi nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano. Il Gestore dovrà garantirne la conservazione nelle stesse
condizioni o migliorarle. All'uopo, in sede di partecipazione alla gara, il concorrente
ha dichiarato di averne verificato le condizioni personalmente e di aver effettuato
un sopralluogo, prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte.

Sarà cura del concessionario utilizzare detti locali e attrezzature con la massima
cura, senza causare danni.

La presa in carico dei locali ha formato oggetto del verbale di consegna avvenuto
in data _____, sottoscritto dal concessionario e dal Responsabile del 1°
Settore.

Saranno a carico del concessionario:

- la manutenzione ordinaria;
- le spese di utenze (riscaldamento, illuminazione, acqua, ecc.).

ART. 5 - FINALITA' ED OBIETTIVI DELLA GESTIONE

Attraverso questa procedura l'Amministrazione Comunale si pone quale specifico
obiettivo quello di consolidare l'edificio e l'area compresi nel parco a vocazione
ricreativa e commerciale, incentivando e promuovendo la sua funzione
aggregativa, ricreativa e di intrattenimento.

Il Parco Comunale Santa greca è un servizio pubblico locale a rilevanza economica in quanto sussiste in ambito privatistico come distinta attività economica e, in ambito pubblico, è da considerarsi necessario per assicurare la soddisfazione di un bisogno della comunità locale, non può essere considerata mera attività strumentale per l'amministrazione locale, poiché eroga direttamente servizi alla popolazione.

In particolare per mezzo di tale servizio l'Amministrazione comunale intende perseguire le seguenti finalità:

- favorire la valorizzazione degli immobili comunali con la promozione di progettualità capaci di attivare processi virtuosi di sviluppo culturale, sociale ed economico per la collettività;
- Attivare i bambini, i giovani e i meno giovani verso comportamenti di rispetto dell'ambiente e della cosa pubblica.
- garantire aggregazione e partecipazione alla socialità secondo percorsi di cittadinanza attiva, negli spazi pubblici;
- mettere a disposizione della collettività un'area da gestire con professionalità e affidabilità.

~~tre anni.~~

--ART. 6 - DESCRIZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE DEL SERVIZIO

La gestione dovrà essere conforme al capitolato.

L'operatore presterà la propria attività lavorativa

presso il Parco Comunale Santa Greca sito in Via nazionale in Decimomannu.

La gestione del servizio Parco Comunale comporta l'assolvimento delle seguenti prestazioni minime:

a) Servizio pulizia/sanificazione del punto ristoro, comprendente:

- Pulizia quotidiana di tutti gli ambienti (compresi gli arredi, le attrezzature, gli utensili e gli oggetti ivi giacenti): locali, uffici, sale, ecc., in conformità alle norme igienico sanitarie ed antinfortunistiche vigenti e dell'area esterna di pertinenza dell'edificio.

- Pulizia straordinaria di tutti gli ambienti (pulizia degli infissi compresi i vetri, dei lampadari, ecc.) da effettuarsi una volta al mese e ogni qualvolta se ne rilevasse la necessità.

- Pulizia occasionale e straordinaria delle sale a seguito di manifestazioni, feste, seminari, riunioni, eventuale diversa disposizione degli arredi.

- Interventi periodici di disinfestazione ambientale (locali interni e adiacenti).

Pertanto il Concessionario dovrà provvedere ogni giorno e anche ripetutamente nella stessa giornata se necessario, alla cura e pulizia delle seguenti zone del parco da tenere sempre in condizioni decorose:

- il punto ristoro e le aree antistanti e limitrofe al punto ristoro

- i servizi igienici, interni ed esterni;

b) Servizio di manutenzione ordinaria:

Il Concessionario dovrà provvedere ad assicurare in ogni momento il perfetto stato dei locali, degli impianti, il funzionamento delle attrezzature e degli arredi in uso, la manutenzione ordinaria corrente delle stesse, ossia le spese relative ai prodotti necessari per mantenere in perfetto stato d'uso quanto utilizzato.

Per manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio si intende quella riguardante le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

A titolo indicativo e non esaustivo:

- manutenzione ordinaria della struttura e degli spazi circostanti;

- manutenzione e controlli periodici degli impianti: riscaldamento, rilevamento fumi, gas, idrico, elettrico, telefonico, ecc..;

- manutenzione degli arredi e delle attrezzature/apparecchiature elettroniche;

c) Allestimento e Gestione del Punto di Ristoro

Esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande e allestimento della struttura a questo fine secondo la tipologia di attività di somministrazione che il concessionario intenderà avviare. Gli arredi e le attrezzature necessarie alla corretta e puntuale esecuzione del servizio sono a totale carico del Concessionario.

d) Custodia del Parco

Custodia giornaliera del Parco, consistente:

- apertura e chiusura dei due portali di accesso;

- adeguato controllo del corretto utilizzo dell'area verde, dei giochi e del fabbricato da parte degli utenti, comportante l'obbligo di segnalare all'Amministrazione l'eventuale uso improprio degli stessi da parte degli utenti o di gesti vandalici in esso effettuati;

-Svuotamento giornaliero dei cestini della spazzatura adiacenti al locale;

-Gestione, apertura, chiusura e pulizia bagni esterni;

-conferimento dei rifiuti da effettuarsi nel rispetto delle norme del Regolamento di Igiene del Comune di Decimomannu;

Per quanto concerne gli obblighi di custodia si specifica che è vietato l'ingresso di autovetture non autorizzate e sarà consentito l'accesso di una o più autovetture del concessionario esclusivamente per le operazioni di scarico delle merci;

Nel caso specifico il gestore sarà tenuto a garantire orari minimi di apertura della struttura conformemente alle prescrizioni dell'Amministrazione comunale:

l'apertura giornaliera dovrà essere garantita per tutti i giorni dell'anno con

possibilità per il lunedì di ciascuna settimana di chiusura del solo punto ristoro; si

rimanda al capitolato l'indicazione relativa agli orari di apertura parco e punto

ristoro.

Verranno valutate in sede di gara eventuali maggiori aperture proposte e indicate nell'offerta tecnica.

d) Spese di gestione

Sono a totale carico del Concessionario le spese relative al consumo idrico, del gas, dell'energia elettrica, del telefono sia per l'attivazione che per la volturazione o altro necessario per il funzionamento della struttura, lo smaltimento le tasse per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e le spese per lo smaltimento di altri rifiuti speciali.

e) Attività aggiuntive

Oltre alla gestione delle strutture presenti all'interno del parco, la Ditta potrà altresì provvedere all'attivazione di attività aggiuntive che dovranno essere indicate nell'offerta tecnica, che saranno oggetto di valutazione in sede di gara, previa autorizzazione della Giunta Comunale con propria deliberazione e che possono riguardare, tra i vari il seguente:

-Animazione dell'area Parco e promozione della struttura; in particolare, l'animazione può prevedere attività varie, da svolgersi all'interno della struttura e in spazi diversi, idonei e di volta in volta individuati, con l'obiettivo di favorire forme di aggregazione, socializzazione, partecipazione, recupero, stimolo, integrazione ed inserimento nella vita comunitaria.

-Collaborazione con l'Amministrazione Comunale nella realizzazione di eventi all'interno del Parco comunale, dietro preventiva richiesta da parte della stessa;

- Organizzazione oraria e capacità ricettiva;

- Servizio educativo adeguato all'età dei bambini;

	- Servizi di cura e assistenza ai bambini e al personale addetto;	
	- servizio mensa;	
	- servizio di animazione;	
	- servizio pulizia;	
	- servizio di manutenzione;	
	- prestazioni inerenti l'immobile;	
	- servizi integrativi;	
	ART. 7 - ACCESSO AL SERVIZIO	
	L'accesso al servizio Parco Comunale Santa Greca è libero; chiunque può	
	usufruire del servizio del Parco nonché della somministrazione di alimenti e	
	bevande ivi ubicato.	
	ART. 8 – USO DEI LOCALI	
	I locali verranno concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Il Gestore	
	dovrà garantirne la conservazione nelle stesse condizioni o migliorarle.	
	Sarà cura del concessionario utilizzare detti locali con la massima cura, senza	
	causare danni.	
	La presa in carico dei locali formerà oggetto di apposito verbale di consegna,	
	sottoscritto dal concessionario e dal personale comunale incaricato.	
	Saranno a carico del concessionario:	
	- la manutenzione ordinaria;	
	- le spese di utenze (riscaldamento, illuminazione, acqua, ecc.).	
	ART. 9 - ONERI A CARICO DEL COMUNE	
	Il Comune svolge le funzioni di pianificazione e controllo dell'attività svolta dal	
	concessionario per l'erogazione del servizio pubblico, mediante lo strumento del	
	Contratto di Servizio. Con riferimento alla struttura, permangono in capo	

all'Amministrazione comunale gli interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile. Costituisce un onere a carico della ditta concessionaria segnalare tempestivamente, e comunque entro e non oltre due giorni dal verificarsi dell'evento ovvero dalla conoscenza del fatto, la necessità di intervento di manutenzione straordinaria.

Sono a carico del Comune di Decimomannu i seguenti interventi:

interventi di manutenzione straordinaria sulle strutture;

- interventi più generali sul parco in particolare l'impianto di illuminazione,

l'eventuale installazione di impianti di videosorveglianza;

- la manutenzione giochi e degli elementi di arredo;

- le potature delle alberature e delle siepi e sfalcio delle aree verdi;

- manutenzione impianti di irrigazione;

- disinfestazione ambientale del parco;

Restano a carico del Comune le manutenzioni straordinarie, intese come interventi, opere e modificazioni necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici.

ART. 10 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Gli obblighi di servizio pubblico definiscono i requisiti specifici imposti dal Comune al gestore del servizio per garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico.

Nell'ambito del servizio il Concessionario sarà tenuto a garantire le seguenti prestazioni minime:

- Il Concessionario dovrà provvedere ad assicurare in ogni momento il perfetto stato dei locali, degli impianti, il funzionamento delle attrezzature e degli arredi in uso, la manutenzione ordinaria corrente delle stesse,

	ossia le spese relative ai prodotti necessari per mantenere in perfetto stato	
	d'uso quanto utilizzato. Per manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio	
	si intende quella riguardante le opere di riparazione, rinnovamento e	
	sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o	
	mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. A titolo indicativo	
	e non esaustivo:	
	- manutenzione ordinaria della struttura e degli spazi circostanti;	
	- manutenzione e controlli periodici degli impianti: riscaldamento, rilevamento fumi,	
	gas, idrico, elettrico, telefonico, ecc..;	
	- manutenzione degli arredi e delle attrezzature/apparecchiature elettroniche;	
	In particolare, il concessionario dovrà realizzare a proprio carico gli interventi	
	manutentivi interni alla struttura e direttamente funzionali e connessi all'attività	
	gestionale, con particolare riferimento alla manutenzione e certificazione (DM	
	37/08) dell'impianto elettrico, manutenzione dell'impianto idrico.	
	Il concessionario potrà proporre eventuali variazioni e modifiche alla struttura del	
	punto di ristoro.	
	Tali variazioni dovranno essere conformi alla normativa in materia urbanistica e	
	saranno sottoposte alle procedure autorizzative di legge potranno essere realizzate	
	previa deliberazione della giunta comunale.	
	A tal fine il concessionario deve:	
	1. presentare al SUAPE del Comune di Decimomannu apposita D.U.A. per	
	l'esecuzione dell'intervento edilizio, secondo le procedure disciplinate dalla Legge	
	Regionale n. 3 del 05/03/2008;	
	2. provvedere alla comunicazione di fine lavori, a cui seguirà la redazione di un	
	verbale di constatazione dei lavori, eseguito da parte dei competenti uffici	
	comunalì in contraddittorio con il concessionario;	

	3. A seguito di chiusura favorevole del contraddittorio, presentare al SUAPE la	
	relativa dichiarazione di agibilità ai sensi dell'art. 1 comma 26 della L.R.3/2008;	
	Tutte le concessioni, nulla osta, licenze, autorizzazioni amministrative occorrenti	
	per eventuali lavori di manutenzione ordinaria dovranno essere richieste e	
	ottenute a cura e spese dell'aggiudicatario, senza che l'assegnazione costituisca	
	impegno al loro rilascio da parte degli organi amministrativi competenti.	
	Il Concessionario deve:	
	-essere in possesso, al momento della presentazione della DUA per l'avvio	
	dell'attività, del requisito professionale abilitante alla somministrazione di alimenti e	
	bevande secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 2, comma 4 della	
	L.R. 5/2006 e dell'art. 71 del D.Lgs.59/2010;	
	-avviare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande entro il termine	
	massimo di 30 giorni o comunque altro termine assegnato dal RUP.	
	ART. 12 – PERSONALE	
	Il servizio è effettuato mediante personale qualificato e numericamente adeguato	
	in possesso dei requisiti indispensabili ad assicurare l'attività di somministrazione	
	di bevande e alimenti.	
	Il personale ausiliario in dotazione ai servizi dovrà essere in possesso del titolo di	
	studio conseguito nella scuola dell'obbligo.	
	Tutto il personale dovrà essere idoneo dal punto di vista fisico, morale e	
	professionale.	
	Il personale impiegato deve:	
	- garantire massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione	
	nello svolgimento dei compiti affidati; deve mantenere nei confronti dell'utenza un	
	contegno corretto e riguardoso, deve essere a conoscenza dell'organizzazione e	
	delle modalità di svolgimento del servizio, con particolare riguardo alle mansioni	

da svolgere ed agli orari di lavoro;

- essere in possesso dei requisiti di idoneità sanitaria se e nei modi richiesti e

prescritti dalle norme vigenti per il profilo professionale ricoperto;

- avere cura adeguata della propria igiene personale e del vestiario (disponendo di

avere sempre un ricambio presso la struttura) e rendere visibile nominativo e

concessionario di appartenenza;

- rispettare le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato, con

particolare riferimento al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di

Decimomannu approvato con Deliberazione della Giunta Comunale del 20.12.2013

n. 161 e modificato con deliberazione della Giunta comunale n. 209 del 23.12.2022;

le norme fissate dal presente Capitolato; le disposizioni concordate con il Comune;

- dovrà inoltre essere informato e formato in base a quanto previsto dal D. Lgs.

81/2008 e s.m.i. "Normativa in materia di sicurezza sul lavoro".

Art. 12 – CLAUSOLA SOCIALE.

Ai sensi dell'art 57 del D. lgs 36/2023 e ss.mm.ii. si prevede specifica clausola

sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato con

la previsione dell'applicazione da parte dell'aggiudicatario dei contratti collettivi di

settore di cui all'art. 51 del D.lgs 15/1981. *L'aggiudicatario dovrà prioritariamente*

assorbire il personale uscente, in conformità alle esigenze occupazionali risultanti

per la gestione del servizio.

Art. 13 – CODICE DEONTOLOGICO DEL PERSONALE

Nell'espletamento del Servizio, il personale dovrà osservare diligentemente gli

oneri e le norme previste dal presente Capitolato e attuare gli indirizzi

dell'Amministrazione Comunale.

Il personale dovrà inoltre:

	ed eventuali accordi integrativi aziendali e territoriali. Tutto il personale impiegato	
	nelle attività oggetto della presente concessione svolge i propri compiti senza	
	vincoli di subordinazione nei confronti del Comune.	
	Il Comune si riserva ogni e qualsiasi facoltà di verificare presso gli istituti	
	assicurativi, assistenziali e previdenziali, la regolarità di iscrizione e dei versamenti	
	periodici relativamente al personale impiegato nei servizi.	
	Fermo restando quanto sopra, il Comune, in caso di gravi e ripetute violazioni dei	
	suddetti obblighi, si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, come	
	previsto dall'articolo 23 previa diffida ad adempiere e procederà alla risoluzione	
	dello stesso.	
	C) Con riferimento agli obblighi assicurativi e alle responsabilità:	
	il concessionario sarà responsabile della sicurezza e incolumità del proprio	
	personale, nonché dei danni procurati a terzi (persone e/o cose) in dipendenza del	
	servizio prestato, nonché ai beni concessi in uso come meglio sotto specificato,	
	esonorando il Comune da ogni responsabilità conseguente, restando a completo	
	ed esclusivo carico del concessionario qualsiasi risarcimento, senza diritto di	
	rivalsa o di compensi da parte del Comune.	
	Il Comune è pertanto esonerato:	
	- da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse	
	accadere al personale del concessionario per qualsiasi causa nell'esecuzione del	
	servizio.	
	Il Comune sarà tenuto indenne dei danni eventualmente non coperti, in tutto o in	
	parte, dalle polizze assicurative meglio riportate negli articoli successivi.	
	Saranno a carico del concessionario i danni agli immobili ed alle attrezzature	
	causati nel corso della gestione, esclusi quelli derivanti dal normale utilizzo.	
	D) Sicurezza sul luogo di lavoro:	

Il concessionario è tenuto a garantire il pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul luogo di lavoro, per quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., prestando particolare attenzione alla specificità dei servizi oggetto della concessione.

Il concessionario, nella persona del Presidente o comunque del Legale rappresentante, ha la funzione e la qualifica di datore di lavoro del personale che utilizzerà ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 81/2008, dovrà adottare tutte le misure necessarie previste dall'articolo 26 (Obblighi connessi ai contratti), senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata al Comune a qualsiasi titolo.

Il concessionario è tenuto a:

- partecipare alle riunioni di coordinamento che il Comune organizzerà prima dell'esecuzione del contratto allo scopo di fornire le informazioni necessarie sui rischi esistenti negli ambienti in cui l'impresa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività svolta;

- elaborare e trasmettere il "Documento di valutazione dei rischi" prima dell'avvio del servizio;

- predisporre il "Piano di evacuazione" e il "Piano di emergenza";

- informare e formare adeguatamente il proprio personale relativamente al punto precedente, nonché sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e sull'utilizzo in sicurezza delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nel servizio;

- organizzare la gestione delle emergenze e provvedere alle nomine ed alla relativa formazione dei responsabili e degli addetti alle emergenze;

- garantire nella struttura la presenza costante di almeno un coordinatore dell'emergenza, nonché dei responsabili del primo soccorso e dell'antincendio;

	- comunicare i nominativi dei responsabili della sicurezza;	
	- non riversare residui di sostanze pericolose e/o inquinanti per le persone e per	
	l'ambiente, nelle condutture della rete fognaria o nei cassonetti pubblici;	
	- non procedere, a qualsiasi titolo, all'accumulo o deposito di scorte di materiali,	
	attrezzi, ecc., lungo le vie di circolazione e di esodo, in prossimità delle porte	
	d'emergenza oltre che nei luoghi accessibili al pubblico;	
	- dotare il proprio personale dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale, in	
	quantità e qualità adatta alle esigenze, nonché fornire la cassetta di pronto	
	soccorso o il pacchetto di medicazione;	
	Allo stato attuale non si individuano costi dovuti ad attività interferenti. In	
	considerazione della presenza, durante il periodo transitorio, di personale non	
	dipendente dal concessionario, questo dovrà partecipare alle procedure per la	
	gestione dell'emergenza (emergenza, primo soccorso, antincendio) rispettando le	
	indicazioni, i divieti e le prescrizioni di sicurezza impartite/concordate dal/con	
	Comune.	
	E) Controllo della qualità:	
	Il concessionario è tenuto a monitorare costantemente la qualità percepita ed	
	erogata del servizio sia dotandosi di una metodologia e di strumenti propri sia	
	avvalendosi di strumenti predisposti dal Comune.	
	F) Ulteriori obblighi:	
	il concessionario è tenuto a:	
	- far rispettare il divieto di fumo in tutti gli ambienti interni ed esterni delle strutture	
	assegnate individuando un responsabile;	
	- segnalare immediatamente al Comune tutte le situazioni che possano	
	ingenerare pericolo per l'incolumità di terzi, così come ogni eventuale guasto o	
	danno alle strutture utilizzate;	

- non applicare alle famiglie costi ulteriori rispetto a quanto le stesse già

corrispondono con il pagamento della tariffa ad eccezione delle prestazioni

eccedenti il normale orario e calendario di servizio ovvero per attività aggiuntive.

ART. 15 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal

concessionario se non è disposta dal responsabile dell'esecuzione e

preventivamente autorizzata dal Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto

delle condizioni e dei limiti di seguito descritti. Il Comune può disporre variazioni al

contratto senza una nuova procedura di affidamento, a norma dell'art 120 del D.

lgs. 36/2023 ss.mm. ii.

In ogni caso il concessionario ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di

carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dal Comune e che il

responsabile dell'esecuzione abbia ordinato, a condizione che non mutino

sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a

carico del concessionario maggiori oneri.

In particolare, si precisa che, in considerazione della necessità di intervenire –

anche a cadenza annuale – sull'assetto organizzativo dei servizi in ragione

dell'andamento della domanda o di altre motivazioni incidenti sull'interesse

pubblico, saranno possibili variazioni contrattuali attinenti sia ad elementi

quantitativi sia di contenuto.

Il concessionario è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui al presente

articolo alle stesse condizioni previste dal presente contratto.

ART. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA.

Il concessionario, a garanzia degli obblighi del presente contratto, ha costituito, ai

sensi dell'art. ____del Capitolato speciale d'oneri, cauzione definitiva di €.

_____ (diconsi euro _____), corrispondente al

_____ % dell'importo del presente contratto, mediante polizza fideiussoria n°

_____ emessa in data _____ da _____ Agenzia di

_____. Tale polizza verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di

inadempienze contrattuali l'Ente Appaltante avrà diritto di escuterla con la sola

contestazione e senza riserva e/o opposizione da parte dell'Appaltatore.

Art. 18 – POLIZZA ASSICURATIVA

Il concessionario si assume la responsabilità di danni a cose e persone, sia per

quanto riguarda dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che dovesse

arrecare a terzi sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità al riguardo. Il

concessionario ha prodotto polizza assicurativa n. _____,

emessa in data _____ da _____ Agenzia di _____,

con scadenza _____, per la responsabilità civile verso terzi, per un

massimale €. _____ per danni conseguenti lo svolgimento

del servizio.

Il concessionario ha altresì prodotto una polizza assicurativa n.

_____ emessa _____ in _____ data

_____ da _____ Agenzia _____ di _____, con

scadenza _____, e integrata con _____, per la

copertura dei danni da incendio e danni ai locali, per un capitale totale di €. _____.

Inoltre ha presentato distinta polizza assicurativa n. _____ emessa in

data _____ da _____, Agenzia _____ di

_____ con scadenza in data _____ per infortuni.

Il concessionario si impegna a comunicare immediatamente all'Ente, il rinnovo

delle polizze eventualmente scadute durante l'esecuzione del presente contratto.

Art. 19 – VERIFICHE CONTROLLI E PENALITA’

Il Responsabile Unico del Procedimento controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell’esecuzione del contratto.

Il direttore dell’esecuzione procede alla verifica di conformità nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 116 el D. lgs 36/23 e ss.mm.ii.

Il Comune in particolare eserciterà per il tramite del direttore dell’esecuzione, nel corso dell’intera durata contrattuale, puntuali verifiche in merito a:

- controllo delle prestazioni effettuate;
- regolare impiego della manodopera;
- rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro;
- osservanza della normativa antinfortunistica;
- regolare assolvimento degli obblighi contributivi;
- adempimento degli obblighi fiscali.

La verifica della buona esecuzione delle prestazioni contrattuali è effettuata attraverso gli accertamenti e riscontri che il RUP ritenga necessari. In relazione alla natura della prestazione potranno essere disposti controlli anche a campione con modalità idonee a garantire la verifica dell’esecuzione contrattuale.

Il direttore dell’esecuzione indica se ha riscontrato difetti o mancanze riguardo all’esecuzione e assegna un termine per adempiere alle prescrizioni impartite allo scopo di garantire la buona esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Con apposita relazione riservata il responsabile dell’esecuzione espone il proprio parere sulle contestazioni dell’esecutore e sulle eventuali penali sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva.

Al termine della concessione il RUP rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che il concessionario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il certificato di verifica di conformità viene

trasmesso per la sua accettazione all'esecutore, il quale deve sottoscriverlo nel termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso.

All'atto della firma l'esecutore può aggiungere le contestazioni che ritiene opportune rispetto alle operazioni di verifica di conformità.

In caso di mancata o ritardata esecuzione, totale o parziale, della prestazione, oppure quando l'esecuzione risulti, a seguito di verifica, non rispondente ai requisiti pattuiti, il Comune si riserva la facoltà di applicare una penale secondo quanto espressamente indicato nel presente capitolato allegato.

Qualora si verificassero, per causa imputabile al concessionario, inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare, a proprio giudizio insindacabile, le penali di seguito riportate, fatti comunque salvi il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché l'eventuale risoluzione del contratto:

a) per ritardi o deficienze di servizio imputabili a negligenza o colpa dell'aggiudicatario o dei suoi dipendenti, da un minimo di € _____ ad un massimo di €. _____, secondo la seguente graduazione:

a) alla prima inadempienza contestata: € _____;

b) alla seconda inadempienza contestata: € _____;

c) per ogni successiva inadempienza, nel termine di durata contrattuale, € _____.

b) per mancata sostituzione del personale impiegato nel servizio, da un minimo di € . _____ ad un massimo di € . _____, in base al disservizio causato agli utenti;

c) per mancato rispetto delle altre norme contenute nel presente capitolato, da un minimo di € . _____ ad un massimo di € _____.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione

dell'inadempienza, verso cui l'aggiudicatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.

In caso di mancata presentazione o rigetto motivato delle controdeduzioni, l'Amministrazione procederà all'applicazione della penale. L'applicazione delle penalità nei termini sopra descritti non pregiudica il diritto di rivalsa del Comune nei confronti del concessionario per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali il gestore rimane comunque e in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze, né pregiudica il diritto del Comune di dichiarare la risoluzione del contratto, così come disciplinato all'articolo successivo.

Il Comune, comunque, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, si riserva il diritto di chiedere il risarcimento degli ulteriori danni.

ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE E SUB CONCESSIONE DEL SERVIZIO

E' vietata la cessione integrale del servizio a pena di nullità.

ART. 20 - SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la sospensione si applica in materia, per quanto compatibile, l'articolo 121 del D. lgs. 36/2023 e ss.mm.ii

Sono causa di risoluzione del contratto quelle previste all'articolo 122 del D. lgs. 36/23 e ss.mm.ii.

Salva la risoluzione per inadempimento, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., a tutto rischio dell'affidatario, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'affidatario nell'esecuzione delle prestazioni affidate;

b) ingiustificata sospensione del servizio;

	c) subappalto non autorizzato;	
	d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 20 del presente capitolato;	
	e) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;	
	f) riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dal Comune presso l'affidatario, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine al Comune stesso;	
	g) applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 19 del presente capitolato;	
	h) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;	
	i) sopravvenuta insorgenza delle cause di esclusione ex art. 80 dlgs 50/2016;	
	j) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti quantitativi e qualitativi specificati, senza deroga documentata da parte del Comune;	
	k) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;	
	l) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;	
	m) reiterata, grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie;	
	n) mancata stipulazione delle coperture assicurative richieste;	
	o) mancato rispetto del codice di comportamento adottato dal Comune, ai sensi dell'art.11 del presente capitolato.	
	I casi elencati saranno contestati all'affidatario per iscritto dal Comune, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della	

clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali il Comune non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'affidatario di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, il Comune si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'affidatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per il Comune.

ART. 21 – RECESSO

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'articolo 122 del D. lgs 36/2023 e ss.mm.ii.

ART. 22 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 il concessionario si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente alla presente concessione, per cui tutte le transazioni relative dovranno essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste Italiane spa, dedicati, anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine il concessionario si impegna a comunicare alla Amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro

	accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione	
	in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso	
	termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di	
	essi.	
	Il concessionario che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli	
	obblighi di tracciabilità finanziaria di cui 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 ne dà	
	immediata comunicazione alla Amministrazione concedente ed alla Prefettura –	
	Ufficio territoriale del Governo della Provincia in cui ha sede la Amministrazione	
	concedente.	
	Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei	
	a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione	
	di diritto del contratto.	
	Sulle prestazioni saranno effettuate le ritenute previste dal D.P.R. 207/2010 a tutela	
	dei lavoratori per i casi di inadempienza contributiva.	
	Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di eventuali	
	ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, l'esecuzione del servizio potrà essere	
	sospesa da parte del concessionario.	
	Qualora quest'ultimo si renda inadempiente a tale obbligo, il contratto potrà essere	
	risolto di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da parte del	
	Comune.	
	ART. 24 – TRASPARENZA	
	Il concessionario espressamente ed irrevocabilmente:	
	- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del	
	contratto;	
	- dichiara di non avere corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno,	
	direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate,	

	somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte	
	a facilitare la conclusione del contratto;	
	- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità	
	finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa la gestione del servizio rispetto	
	agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.	
	Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai	
	sensi del precedente comma, ovvero il concessionario non rispetti gli impegni e	
	gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del contratto, lo stesso si intende risolto	
	di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 del Cod. Civ., per fatto e per	
	colpa del concessionario, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i	
	danni derivanti dalla risoluzione.	
	ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI	
	Le informazioni accessibili, al fine di consentire al concessionario lo svolgimento	
	del servizio di cui al presente Capitolato sono:	
	1) dati anagrafici degli utenti;	
	2) condizioni familiari e rapporti interpersonali fra i genitori dei bambini iscritti;	
	3) stato di salute dei bambini portatori di handicap;	
	4) diete speciali degli utenti.	
	Il concessionario può utilizzare i dati messi a disposizione dal Comune	
	limitatamente allo svolgimento delle attività connesse al presente contratto. I	
	responsabili del trattamento dei dati personali dovranno essere nominati ai sensi	
	dell'articolo 29 del D.Lgs. 196/2003.	
	Il concessionario deve comunicare prima dell'inizio del servizio i nomi e gli estremi	
	dei documenti del personale abilitato al trattamento dei dati forniti e si	
	impegna a regolarne l'accesso e a garantirne la sicurezza degli archivi informatici	

nel rispetto della normativa vigente.

L'accesso ai dati dovrà essere effettuato da personale incaricato dall'impresa concessionaria ed opportunamente autorizzato nel rispetto delle procedure tecniche ed organizzative previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali.

ART. 26. CODICE DI COMPORTAMENTO.

L'Appaltatore prende atto dell'esistenza del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 (di seguito "Codice") e del Codice del Comportamento Aziendale Aggiuntivo approvato dal Comune di Decimomannu, che gli viene consegnato e si impegna ad osservare ed a fare osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in esso previsti.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 può costituire causa di risoluzione del contratto.

ART. 27. INCARICHI AD EX DIPENDENTI.

L'appaltatore dichiara, ai sensi dell'art 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. di non aver concluso, negli ultimi tre anni, contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti di pubbliche amministrazioni, cessati dal servizio da meno di tre anni, che durante gli ultimi tre anni di servizio, prestato per le pubbliche amministrazioni, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle PA stesse nei propri confronti.

ART. 28 PATTO DI INTEGRITA'

L'amministrazione aggiudicatrice e l'operatore economico, come sopra rappresentati danno atto di aver sottoscritto il patto di integrità così come

approvato con deliberazione G.R. n°30/16 del 16/06/2015, che costituisce parte integrante anche se non materialmente allegato, avente ad oggetto obblighi reciproci tra le parti, la cui violazione da parte dell'operatore economico può comportare le sanzioni ivi previste.

ART. 29 - DOMICILIO LEGALE.

Per gli effetti della concessione di cui al presente capitolato il concessionario elegge il proprio domicilio legale presso la Casa Comunale di Decimomannu.

A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

ART. 30 – CONTROVERSIE

Per le eventuali controversie che possano insorgere nell'interpretazione ed esecuzione del contratto, qualora queste non possano essere risolte con spirito di amichevole accordo, è competente il Foro di Cagliari.

ART. 31 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente contratto si applicano le norme vigenti in materia, anche in materia di igiene e sanità in quanto applicabili, nonché gli articoli del Capitolato speciale d'appalto.

ART. 32 - SPESE DI CONTRATTO

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, imposte, tasse e diritti sono a totale carico del concessionario.

Ai fini fiscali si dichiara che il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa, € 200,00, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss. mm. e ii., ed è esente all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 460/97.

	Il concessionario si impegna a versare al Comune di Decimomannu gli importi	
	relativi all'imposta di registrazione e dei diritti di rogito, entro e non oltre il	
	17.11.2017.	
	Richiesto io, Ufficiale Rogante del Comune di Decimomanmnu, ho ricevuto il	
	presente atto in formato elettronico, scritto e memorizzato tramite strumentazione	
	elettronica in parte da me ed in parte da persona di mia fiducia.	
	Atto da me letto ai Contraenti che, da me interpellati prima della sottoscrizione, lo	
	approvano trovandolo conforme alla loro volontà e con me, in mia presenza, lo	
	sottoscrivono alle ore _____, con apposizione da parte dei comparenti stessi e di	
	me ufficiale rogante, della firma digitale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e	
	ss.mm.e ii. e ai sensi dell'art. 1, comma1 lettera s) del Codice	
	dell'Amministrazione Digitale.	
	Io sottoscritto ufficiale rogante dichiaro di aver verificato la validità dei certificati di	
	firma delle Parti come conformi al disposto dell'art.1, comma 1, lettera f) del D.Lgs.	
	n. 82/2005, e che le firme elettroniche sono apposte dai titolari delle stesse.	
	L'originale del presente contratto, è formato e stipulato in modalità elettronica, a	
	norma dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006 e quindi archiviato e	
	memorizzato su apposito supporto ottico. Occupa pertanto ____	
	pagine a video in tale formato.	
	FIRMATO DIGITALMENTE	
	L'APPALTATORE/CONCESSIONARIO	
	Sig.ra Sabrina Sei	
	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO	
	Dott.ssa Donatella Garau	
	IL SEGRETARIO COMUNALE	
	Dott. Gianluca Cossu	

